

REGOLAMENTO DEL PREMIO GIOVANE ALBERGATORE DELL'ANNO "ALVISE MASCHIETTO"

Articolo 1 - Istituzione e finalità

1. È istituito il Premio Giovane Albergatore dell'Anno "Alvise Maschietto".
2. Il premio è assegnato annualmente a un Giovane Albergatore che si sia distinto in ambito professionale e/o organizzativo, contribuendo in modo significativo alla realizzazione delle finalità del Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi.

Articolo 2 - Candidature

1. Possono concorrere all'assegnazione del Premio tutti coloro che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la votazione, risultino iscritti nel registro nazionale dei giovani albergatori di Federalberghi.
2. La candidatura è presentata dal Comitato Territoriale Giovani Albergatori al quale il candidato appartiene o da altro Comitato, acquisito il consenso del Comitato di appartenenza.
3. La candidatura deve pervenire a Federalberghi, in forma scritta, almeno venti giorni prima del giorno stabilito per l'inizio delle votazioni e deve contenere, a pena di nullità:
 - l'indicazione del nome e cognome del candidato e del comitato di appartenenza;
 - una presentazione del candidato e delle motivazioni per le quali viene proposta l'assegnazione del premio;
 - l'accettazione del presente regolamento, sottoscritta anche dal candidato.
4. Le candidature conformi a quanto previsto dal presente regolamento saranno pubblicate sul sito internet del CNGA, a partire dal quindicesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni e sino alla conclusione delle stesse.
5. Non possono essere candidati al Premio i membri del comitato di presidenza del CNGA.

Articolo 3 - Votazione

1. Hanno diritto al voto tutti coloro che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la votazione, risultino iscritti nel registro nazionale dei giovani albergatori di Federalberghi. Ogni iscritto ha un voto e può esprimere un'unica preferenza.
2. Il voto è espresso in forma elettronica. Gli aventi diritto ricevono le credenziali necessarie e le relative istruzioni mediante comunicazione indirizzata ai recapiti dichiarati nel registro nazionale dei giovani albergatori di Federalberghi.
3. Il Comitato di presidenza fissa il giorno o i giorni in cui si svolgono le operazioni di voto e nomina tre scrutatori. Gli scrutatori, con l'assistenza della tecnostuttura di Federalberghi, accertano la validità delle candidature e sovrintendono al regolare svolgimento delle operazioni di voto. Non possono svolgere le funzioni di scrutatori i candidati né i membri dell'ufficio di presidenza.

4. La data e l'ora di inizio delle operazioni di voto nonché la data e l'ora di conclusione delle stesse sono comunicate mediante annuncio sul sito internet del CNGA, pubblicato con preavviso di almeno quarantacinque giorni.

Articolo 4 - Esiti delle votazioni

1. Il premio è assegnato al candidato che riceve il maggior numero di preferenze.
2. In caso di parità tra uno o più candidati, il premio è assegnato al più giovane di età.
3. I risultati delle votazioni sono pubblicati sul sito internet del CNGA.
4. Il premio verrà consegnato in occasione dell'assemblea annuale di Federalberghi.

Articolo 5 – Disposizioni generali e risoluzione delle controversie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento del Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi e lo statuto di Federalberghi.
2. La risoluzione di ogni controversia concernente l'applicazione del presente regolamento è demandata al Collegio dei Probiviri di Federalberghi, che si esprime con decisione inappellabile.

REGOLAMENTO DEL PREMIO COMITATO GIOVANI ALBERGATORI DELL'ANNO

Articolo 1 - Istituzione e finalità

1. È istituito il Premio Comitato Giovani Albergatori dell'Anno.
2. Il premio è assegnato annualmente a un Comitato Territoriale Giovani Albergatori che si sia distinto contribuendo in modo significativo alla realizzazione delle finalità del Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi.

Articolo 2 - Candidature

1. Possono concorrere all'assegnazione del Premio tutti i Comitati che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la votazione, risultino validamente costituiti in seno al Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi.
2. Ogni Comitato Territoriale può proporre la candidatura propria o di un altro Comitato.
3. La candidatura deve pervenire a Federalberghi, in forma scritta, almeno venti giorni prima del giorno delle votazioni e deve contenere, a pena di nullità:
 - l'indicazione del Comitato candidato ed una sua breve presentazione;
 - la descrizione delle attività svolte dal Comitato per le quali viene proposta l'assegnazione del premio;
 - l'accettazione del presente regolamento.
4. Le candidature conformi a quanto previsto dal presente regolamento saranno pubblicate sul sito internet del CNGA, a partire dal quindicesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni e sino alla conclusione delle stesse.
5. Non possono essere candidati al premio i membri del Comitato di Presidenza.

Articolo 3 - Votazione

1. Hanno diritto al voto i membri del Comitato Direttivo del CNGA. Ogni membro ha un voto e può esprimere un'unica preferenza.
2. Le operazioni di voto si svolgono nel corso di una riunione del Comitato Direttivo del CNGA convocata con preavviso di almeno quarantacinque giorni.
3. Il Comitato Direttivo nomina tre scrutatori che, con l'assistenza della tecnostruttura di Federalberghi, accertano la validità delle candidature e sovrintendono al regolare svolgimento delle operazioni di voto. Non possono svolgere le funzioni di scrutatori i membri del Comitato Direttivo che siano espressione di Comitati candidati né i membri dell'ufficio di presidenza.

Articolo 4 - Esiti delle votazioni

1. Il premio è assegnato al Comitato che riceve il maggior numero di preferenze.

2. In caso di parità tra uno o più Comitati, il premio è assegnato al Comitato di più recente istituzione.
3. I risultati delle votazioni sono pubblicati sul sito internet del CNGA.
4. Il premio verrà consegnato in occasione dell'assemblea annuale di Federalberghi.

Articolo 5 – Disposizioni generali e risoluzione delle controversie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento del Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi e lo statuto di Federalberghi.
2. La risoluzione di ogni controversia concernente l'applicazione del presente regolamento è demandata al Collegio dei Probiviri di Federalberghi, che si esprime con decisione inappellabile.

REGISTRO NAZIONALE DEI GIOVANI ALBERGATORI DI FEDERALBERGHI

1. E' istituito il registro nazionale dei giovani albergatori di Federalberghi. Il registro ha sede presso la federazione e la sua tenuta è curata dalla tecnostruttura.
2. Hanno titolo per l'iscrizione nel registro i giovani albergatori appartenenti ai Comitati Territoriali regolarmente costituiti nell'ambito del Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi.
3. L'iscrizione nel registro costituisce condizione necessaria per la partecipazione alla vita associativa del CNGA e per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo. Ai fini della determinazione del numero di iscritti ai Comitati Territoriali di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 6 del regolamento del CNGA si considerano unicamente i giovani albergatori iscritti nel registro.
4. Per l'iscrizione nel registro è necessario presentare una richiesta scritta, che contenga:
 - le generalità complete ed i recapiti del giovane albergatore;
 - copia di un documento di identità in corso di validità;
 - le generalità complete e le caratteristiche dell'azienda o delle aziende ricettive in cui il giovane albergatore opera;
 - il comitato territoriale di appartenenza;
 - ...
 - l'accettazione dello statuto di Federalberghi e del regolamento del CNGA;
 - l'autorizzazione al trattamento dei dati.
5. La richiesta dev'essere sottoscritta dal giovane albergatore e controfirmata dal Comitato di appartenenza.
6. Per agevolare la corretta acquisizione e l'aggiornamento delle suddette informazioni, la federazione potrà chiedere di fornirle anche per via telematica.
7. La cancellazione dal registro può essere effettuata d'ufficio, per cessazione del rapporto associativo o venir meno dei requisiti per l'iscrizione, o su richiesta, presentata dal diretto interessato o dal comitato territoriale o dall'associazione territoriale o dalla federazione.